



Ministero dell'Istruzione

**CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI TRAPANI**

Via Castellammare n. 14, 91100 Trapani - C.F. 93073930815 - Tel 0923 21147

PEO: [tpmm10200v@istruzione.it](mailto:tpmm10200v@istruzione.it) - PEC: [tpmm10200v@pec.istruzione.it](mailto:tpmm10200v@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.cpiatrapani.edu.it](http://www.cpiatrapani.edu.it)

Prot. n. 102/I.1

Trapani, 11.01.2022

**CIRCOLARE N. 50**

**Ai docenti Coordinatori di sede /**

**Referenti Covid-19 di Istituto**

**Al personale docente e ATA del CPIA Trapani**

**Agli allievi**

**Alle comunità e ai centri di accoglienza**

**E, p.c. Al DSGA del CPIA Trapani**

**All'Albo**

**Al sito web**

**Agli atti**

**OGGETTO: Nuove misure per la gestione dei casi COVID-19 nelle scuole.**

Il D. L. n. 1/2022 e la Circolare Ministeriale n. 11/2022 hanno introdotto nuove **“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”** allo scopo di coniugare la prosecuzione della didattica in presenza con il principio di sicurezza sanitaria e di contrasto alla diffusione del virus.

Rispetto al sistema della Scuola Secondaria di I Grado, al quale fa riferimento la nostra Istituzione, le misure di contrasto sono distinte in ragione del numero di positivi e della situazione vaccinale degli allievi:

- 1) in presenza di **un caso di positività nella classe**, vengono disposte le seguenti misure:
  - per tutti gli allievi, continua l'attività didattica in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
  - per il personale scolastico “contatto stretto ad alto rischio” (che ha svolto attività in presenza nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso), si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza;
- 2) in presenza di **due casi di positività nella classe**, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
  - per gli alunni non vaccinati (che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo) si prevede la sospensione dell'attività in presenza e la quarantena con didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni. Il rientro in classe avviene previa effettuazione di tampone molecolare o antigenico con risultato negativo;

- per gli alunni regolarmente vaccinati si prevede la prosecuzione dell'attività didattica in presenza con applicazione della misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza e l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni;
- per il personale scolastico "contatto stretto ad alto rischio" si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l'obbligo di precisare che:

- **i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato;**
- **l'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.**

Il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato, dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass o di altra idonea certificazione.

3) In presenza di almeno **tre casi di positività nella singola classe**, vengono disposte le seguenti misure:

- per tutti gli allievi si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni.
- per il personale scolastico "contatto stretto ad alto rischio", si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

Il nuovo decreto favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado in regime di Auto-sorveglianza, **la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate**. Per questo occorre la prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale.

Come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021, in ambito scolastico si intende **"contatto stretto ad alto rischio"** di un caso probabile o confermato, una persona (allievo o docente) che ha svolto attività in presenza nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso.

Per i **"contatti stretti ad alto rischio"** è previsto:

- a. **soggetti non vaccinati** (che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario): quarantena della durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- b. **soggetti vaccinati e asintomatici** (che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni): quarantena di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- c. **soggetti regolarmente vaccinati e asintomatici** (che abbiano ricevuto la dose *booster*, o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti): si applica l'Auto-sorveglianza.

In ambito scolastico si intende “**contatto stretto a basso rischio**” di un caso probabile o confermato, una persona che ha svolto attività in presenza nella classe per meno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso.

Per i “**contatti a basso rischio**”, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Il regime precauzionale dell’**Auto-sorveglianza**, di cui alla nota congiunta dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute prot. n. 11 dell’8.1.2022, prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Se asintomatici, l’Auto-sorveglianza termina al giorno 5. Alla comparsa dei sintomi l’Auto-sorveglianza termina con l’effettuazione di un test antigenico rapido negativo al quinto giorno successivo all’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi.

Nel caso in cui un soggetto rilevi la positività al covid-19 mediante test antigenico rapido o molecolare, dovrà dare **immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale** e all’Istituzione scolastica anche tramite il Docente referente Covid-19.

**Si invita tutto il personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica a mantenere altissima l’attenzione durante lo svolgimento di qualsivoglia attività all’interno dei punti di erogazione della didattica.**

Si ricorda che:

- 1) è sempre obbligatorio, per tutti, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- 2) è sempre obbligatorio il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- 3) è vietato accedere o permanere nei locali scolastici se la temperatura corporea oltrepassa i 37,5° o in presenza di sintomatologie respiratorie, quali tosse, raffreddore;
- 4) è obbligatorio garantire un adeguato ricambio d'aria nei locali scolastici;
- 5) è necessario provvedere alla corretta igiene delle mani e degli arredi.

**Si invitano, infine, i Coordinatori di sede e i docenti tutti a predisporre e organizzare i gruppi disciplinari e le relative attività didattiche all’interno della piattaforma WeSchool al fine di renderla operativa per l’attuazione della Didattica Digitale Integrata.**

**Il Dirigente Scolastico**  
*Giuseppe Termini\**

\*Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93